

Disegno di legge costituzionale

"Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione"

Analisi delle ricadute sulle singole materie

novembre 2016

*Direzione Processo Legislativo
Aurelia Jannelli*

*Realizzazione a cura di:
Isabella Comini, Laura Spagnolini, Sarah Ballari,
Giovanni Gallarate, Renata Regge, Rosaria Ceraolo,
Mirella Di Meo, Remo Di Paolo, Silvia Di Crescenzo,
Emanuela Città*

INDICE

<u>PREMESSA</u>	pag. 3
<u>PARTE PRIMA</u>	pag. 4
1.1 Il nuovo riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni	pag. 4
1.2 La competenza legislativa statale	pag. 5
1.3 La competenza legislativa regionale	pag. 6
1.4 Entrata in vigore della riforma costituzionale	pag. 7
<u>PARTE SECONDA</u>	pag. 8
2.1. Materie di competenza legislativa delle Regioni prima e dopo la riforma	pag. 8
2.2 Analisi dell'impatto della riforma costituzionale sulle singole materie	pag. 10
- <i>ambiente</i>	pag. 10
- <i>acque minerali e termali</i>	pag. 11
- <i>affari istituzionali</i>	pag. 11
- <i>agricoltura</i>	pag. 13
- <i>artigianato</i>	pag. 13
- <i>attività estrattive</i>	pag. 14
- <i>bilancio</i>	pag. 15
- <i>caccia e pesca</i>	pag. 20
- <i>commercio</i>	pag. 20
- <i>cooperazione internazionale</i>	pag. 21
- <i>cultura e beni culturali</i>	pag. 22
- <i>disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni</i>	pag. 24
- <i>edilizia sociale</i>	pag. 26
- <i>energia</i>	pag. 27
- <i>enti locali</i>	pag. 28
- <i>foreste</i>	pag. 29
- <i>industria</i>	pag. 30
- <i>istruzione – università – formazione professionale</i>	pag. 30
- <i>lavoro</i>	pag. 32
- <i>minoranze linguistiche</i>	pag. 32
- <i>montagna</i>	pag. 33
- <i>movimenti migratori</i>	pag. 34
- <i>ordinamento delle professioni</i>	pag. 35
- <i>parchi ed aree protette</i>	pag. 35

- <i>pari opportunità</i>	pag. 36
- <i>politiche dell'unione europea</i>	pag. 37
- <i>politiche sociali</i>	pag. 39
- <i>polizia amministrativa locale</i>	pag. 40
- <i>protezione civile</i>	pag. 41
- <i>sistemazione idrogeologica</i>	pag. 41
- <i>sport</i>	pag. 42
- <i>trasporti</i>	pag. 43
- <i>turismo</i>	pag. 44
- <i>tutela della salute</i>	pag. 45
- <i>urbanistica</i>	pag. 46

PREMESSA

Il presente elaborato è costituito da due parti.

La **prima parte** affronta le principali innovazioni introdotte dal nuovo testo costituzionale sull'esercizio della potestà legislativa, soffermandosi in particolare sui contenuti principali del **nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni** e mettendo in rilievo le differenze di impianto rispetto alla attuale disciplina.

La **seconda parte**, dopo aver presentato un quadro sinottico e riassuntivo delle materie di competenza legislativa regionale nell'attuale configurazione e nell'assetto risultante dal nuovo testo costituzionale, affronta **un'analisi dell'impatto della riforma** sulle singole materie.

Per ciascuna delle materie prese in considerazione, ed elencate in ordine alfabetico, viene quindi messa in evidenza una comparazione tra l'attuale disciplina e quella novellata, e viene svolta una riflessione sugli effetti e sulle ricadute tecnico-giuridiche conseguenti.

PARTE PRIMA

1.1 Il nuovo riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni.

L'articolo 31 del testo di riforma costituzionale modifica **l'articolo 117 della Costituzione** stabilendo un **nuovo riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni**.

Per comprendere appieno le novità introdotte dal testo di riforma costituzionale, si evidenzia che l'articolo 117 attualmente vigente, già modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, individua tre tipi diversi di potestà legislativa:

- la **potestà legislativa esclusiva spettante allo Stato**, che può essere esercitata esclusivamente in riferimento a quelle materie che l'articolo 117, comma 2, espressamente vi riserva. Per queste materie non esiste alcuna forma di sovrapposizione tra le due legislazioni, ma solo lo Stato è legittimato a legiferare;
- la **potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni**, che ha ad oggetto le materie espressamente elencate dall'articolo 117, comma 3, attualmente vigente, che prevede che *“Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”* (che vi provvede attraverso le c.d. leggi-cornice o leggi-quadro);
- la **potestà legislativa residuale spettante alle Regioni**, prevista dall'articolo 114, comma 4, che prevede che *“Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”*.

La riforma costituzionale **amplia l'elenco delle materie di competenza esclusiva statale, abolisce la competenza concorrente** tra lo Stato e le Regioni e individua espressamente **specifiche materie di competenza regionale**, ferma restando la clausola generale residuale (secondo cui spetta alle Regioni la potestà legislativa *“in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato”*).

E' introdotta la **clausola di supremazia**, in forza della quale, su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie regionali quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o la tutela dell'interesse nazionale (articolo 117, comma 4).

Occorre tuttavia precisare che la formale eliminazione della legislazione concorrente non ha del tutto eliminato il concorso di competenza tra i due legislatori.

Infatti, nel nuovo elenco delle materie di legislazione esclusiva statale compaiono diverse “**clausole di co-legislazione**” (“*disposizioni generali e comuni*”, “*disposizioni di principio*”, “*norme ... volte ad assicurare l’uniformità sul territorio nazionale*”, “*profili ordinamentali generali*”, ecc.), le quali presuppongono un concorso di competenza tra legislatore statale e legislatore regionale.

1.2 La competenza legislativa statale.

Nel nuovo articolo 117, molte materie attualmente di competenza concorrente sono attribuite alla competenza esclusiva statale.

Si rileva che la delimitazione di alcune materie attribuite alla potestà esclusiva dello Stato pongono la necessità di individuare il significato delle c.d. **clausole di co-legislazione** (“*disposizioni generali e comuni*”, “*disposizioni di principio*”, “*norme...tese ad assicurare l’uniformità sul territorio nazionale*”, “*profili ordinamentali generali*”).

La **nuova potestà legislativa esclusiva dello Stato**, ex articolo 117, comma 2, ha ad oggetto le seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
- n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
- o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;
- p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
- t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
- u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
- v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
- z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

1.3 La competenza legislativa regionale.

Nell'ambito della **competenza legislativa regionale**, una novità di rilievo è data dalla **specifica individuazione delle materie** attribuite a tale competenza, laddove il vigente articolo 117 individua questa competenza in via residuale (ossia con l'attribuzione alle Regioni della competenza legislativa in tutte le materie non espressamente riservate allo Stato). Allo stesso tempo è **mantenuta la clausola residuale generale** in base alla quale spetta alle Regioni la potestà legislativa *“in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato”*.

Il terzo comma dell'articolo 117 specifica dunque le competenze legislative regionali, prevedendo che *“Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di*

dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato”.

Nella parte II dell’elaborato viene riportato un quadro sintetico della riforma costituzionale in esame, che riflette un ambito di competenze legislative suddivise tra Stato e Regioni in modo significativamente diverso rispetto alla riforma costituzionale del 2001. Diviene pertanto utile approfondire le ricadute che si verificherebbero relativamente alle materie assegnate alle singole Commissioni consiliari del Consiglio regionale.

1.4 Entrata in vigore della riforma costituzionale.

L’articolo 41 del disegno di legge di revisione costituzionale è dedicato all’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel provvedimento medesimo.

Per espressa previsione di tale articolo 41 viene operata una **distinzione** tra **disposizioni di immediata applicazione** e **disposizioni che trovano applicazione a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere**. In tale secondo ambito ricade la disposizione di modifica dell’articolo 117 della Costituzione, contenuta nell’articolo 31 del disegno di legge e, in quanto tale esclusa dall’immediata applicazione.

Il nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione, pertanto, inizierà ad essere applicato a decorrere dalla **legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere**.

PARTE SECONDA

2.1. Materie di competenza legislativa delle Regioni prima e dopo la riforma

Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
<p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.</p> <p>Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in</p>	<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di: rappresentanza delle minoranze linguistiche; pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno; dotazione infrastrutturale; programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali; promozione dello sviluppo economico locale; organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo; di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.</p> <p>Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.</p>

Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.	

2.2 Analisi dell'impatto della riforma costituzionale sulle singole materie

MATERIA: AMBIENTE	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa esclusiva statale: (comma secondo) s) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema	Potestà legislativa esclusiva statale: (comma 2) s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema ; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;

La nuova previsione costituzionale comporta un **ampliamento delle competenze attribuite allo Stato**: il vigente testo dell'articolo 117 attribuisce infatti alla competenza esclusiva statale la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, mentre il nuovo testo si estende ad ogni aspetto della legislazione nella medesima materia.

L'indicazione in senso indifferenziato della locuzione "**ambiente ed ecosistema**", senza ulteriori specificazioni, sembrerebbe quindi ampliare la competenza statale di più di quanto non sia previsto per la affine materia "beni culturali e paesaggistici" in merito alla quale il legislatore, viceversa, provvede a definire in maniera puntuale l'ambito di estensione delle competenze statali aggiungendo il concetto di "valorizzazione" a quello di "tutela".

Occorrerà pertanto porre la massima attenzione all'evoluzione della legislazione di settore a livello statale, in quanto, come detto, **il livello di competenza esclusiva statale appare rafforzato**.

MATERIA: ACQUE MINERALI E TERMALI

L'attuale testo costituzionale, all'articolo 117, quarto comma, attribuisce alla **competenza residuale** delle Regioni tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato.

Sulla base di tale presupposto, la materia è attualmente ricompresa nell'ambito di **competenza regionale**, anche se in alcuni casi può presentare **interrelazioni con la disciplina dell'ambiente e dell'ecosistema** di competenza esclusiva dello Stato.

Il nuovo testo costituzionale conferma in capo alle regioni la competenza in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. **Non viene quindi modificato lo specifico livello di attribuzione della materia**, ferme restando le già descritte implicazioni con la tematica ambientale per la quale, viceversa, si assiste ad un incremento di competenze a livello statale.

MATERIA: AFFARI ISTITUZIONALI	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa esclusiva statale: (comma secondo) g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici dello Stato.	Potestà legislativa esclusiva statale: (comma 2) g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici dello Stato, norme sul procedimento amministrativo.
Art. 122 Costituzione vigente	Art. 122 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Comma primo Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali	Comma 1 Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali

<p>stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p>	<p>stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.</p>
--	---

Alla voce “**Affari istituzionali**” sono riconducibili **diversi ambiti** interessati dalla riforma costituzionale, alcuni dei quali sono riportati negli specifici elenchi di cui all’articolo 117 della Costituzione, ed ai quali si fa esplicito rinvio, mentre altre trovano disciplina in altri articoli della Costituzione, anch’essi modificati.

Nello specifico merita di essere evidenziata l’esplicita attribuzione al livello di **competenza esclusiva dello Stato** delle **norme sul procedimento amministrativo**, anch’esse rientranti in senso lato nella materia affari istituzionali.

Tale specificazione indurrà pertanto a valutare con attenzione ogni futura disciplina regionale in materia di procedimento amministrativo al fine di evitare contenziosi costituzionali.

Degna di nota inoltre appare inoltre la novità introdotta all’articolo 122, comma primo in materia di **sistema elettorale** regionale, riconducibile in senso lato alla tematica degli affari istituzionali.

La modifica costituzionale infatti, dopo aver confermato il vigente rapporto tra normative regionali e nazionali sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, espressamente attribuisce alla **potestà legislativa statale** la disciplina degli **emolumenti erogabili al Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché ai consiglieri regionali** stabilendo che gli importi degli stessi sia quello attribuito ai **sindaci dei comuni capoluogo** di regione.

MATERIA: AGRICOLTURA

L'attuale testo costituzionale, all'articolo 117, quarto comma, attribuisce alla competenza residuale delle regioni tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato.

Sulla base di tale presupposto, la **materia agricoltura** è attualmente ricompresa nell'ambito di **competenza regionale**, sebbene in tale ambito sia presente un copioso filone di **normativa comunitaria** al quale il legislatore regionale deve attenersi.

Allo stesso modo la materia risulta **fortemente connessa** con alcuni settori affidati alla competenza esclusiva o concorrente dello Stato, come ad esempio **tutela della concorrenza**, profilassi internazionale, **tutela dell'ambiente** e dell'ecosistema, **sicurezza alimentare**.

Il nuovo testo costituzionale conferma in capo alle regioni la competenza in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Non viene quindi modificato lo specifico livello di attribuzione della materia agricoltura, ferme restando le già descritte implicazioni con la normativa comunitarie e con le interazioni con materie di competenza statale.

MATERIA: ARTIGIANATO

L'attuale articolo 117 della Costituzione non annovera l'artigianato tra le materie tassativamente riservate alla legislazione statale o a quella concorrente, demandando questa materia alla **potestà legislativa residuale** delle Regioni.

Appartiene quindi alla competenza delle Regioni l'adozione delle misure di sviluppo e sostegno dell'artigianato, e, in questo ambito, la disciplina dell'erogazione di agevolazioni, contributi e sovvenzioni.

Nello specifico, l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge - quadro per l'artigianato) sancisce espressamente la potestà legislativa e amministrativa delle Regioni in materia di artigianato, specificando che ad esse spetta, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, "l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione".

Il nuovo testo costituzionale conferma in capo alle regioni la competenza in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato, **non operando quindi modifiche all'attuale specifico livello di attribuzione della materia** artigianato.

MATERIA: ATTIVITA' ESTRATTIVE

La materia “**attività estrattive**” rientra attualmente nell'ambito della **competenza residuale** delle regioni in quanto non diversamente attribuita né alla potestà esclusiva dello Stato né nell'elenco delle materie attualmente riconducibili alla potestà concorrente.

Deve essere peraltro tenuta in grande considerazione la **profonda interazione** che lega la materia delle attività estrattive al **tema dell'ambiente**, alla cui scheda specifica si fa esplicito rinvio.

Per comprendere le interazioni tra i due ambiti di materie si riporta di seguito un breve excursus giurisprudenziale. La Corte costituzionale già nella sentenza n. 407 del 2002 ha ritenuto che la tutela dell'ambiente non possa identificarsi con una materia in senso stretto, dovendosi piuttosto intendere come un valore costituzionalmente protetto, integrante una sorta di “**materia trasversale**”; proprio la trasversalità della materia implica l'esistenza di “competenze diverse che ben possono essere regionali”, con la conseguenza che allo Stato sarebbe riservato solo “il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali”.

Da ultimo con la sentenza n. 210 del settembre 2016 essa la Corte ha sancito i seguenti principi:

- 1) la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente deve confrontarsi con la competenza regionale in materia di cave, senza che ciò, però, “possa importare alcuna deroga rispetto a quanto già affermato in ordine ai principi che governano la tutela dell'ambiente nella sua interezza, in quanto entità organica che inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto; e che, pertanto, ad essa Regione sia consentito, in tale assetto di attribuzioni, soltanto di incrementare eventualmente i livelli della tutela ambientale”;
- 2) non può ritenersi ammissibile che una disposizione di legge regionale limiti o alteri, in qualsivoglia forma, il principio di gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali che va considerato “valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in

quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale”;

3) il riempimento delle cave mediante rifiuti da estrazione risulta consentito utilizzando la procedura semplificata prevista dagli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, mentre, ove si tratti di rifiuti diversi da quelli di estrazione, la disciplina applicabile risulta essere quella posta dall'articolo 208 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. “E' indubbio che la regolamentazione della materia spetti, in via esclusiva, allo Stato e non sia, in alcun modo, consentito alle Regioni di introdurre norme che derogano, in senso peggiorativo, rispetto alla disciplina statale; in particolare, permettendo di effettuare negli impianti a servizio dell'attività di cava il recupero e la lavorazione di materiali di provenienza esterna, senza richiamare, in modo analitico, le condizioni poste in materia dalla disciplina statale.”

Nel passaggio al nuovo testo costituzionale **non viene modificato lo specifico livello di attribuzione della materia** riferita alle attività estrattive, ferme restando le già descritte **implicazioni con la materia ambiente** che, come riportato nell'apposita scheda, registra un ampliamento delle competenze statali.

MATERIA: BILANCIO	
Art. 81 Costituzione vigente	Art. 81 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.	Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.	Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.	Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

<p>Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.</p> <p>L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p> <p>Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.</p>	<p>La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.</p> <p>L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p> <p>Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati.</p>
<p>Art. 117 Costituzione vigente</p>	<p>Art. 117, comma 2 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429</p>
<p>Potestà legislativa esclusiva statale: (comma secondo)</p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>Potestà legislativa concorrente: (comma terzo)</p> <p>“armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica”</p>	<p>Potestà legislativa esclusiva statale: (comma 2)</p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>Potestà legislativa regionale: (comma 3)</p> <p>regolazione, sulla base di apposite intese</p>

	<p>concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica</p>
<p>Art. 119 Costituzione vigente</p>	<p>Art. 119 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429</p>
<p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p> <p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p> <p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p>	<p>I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p> <p>I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.</p> <p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p> <p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui a commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle</p>

	<p>medesime funzioni.</p> <p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.</p> <p>I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.</p> <p>Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p>
--	--

Nella materia bilancio la principale innovazione apportata dal nuovo testo costituzionale è rappresentata dalla disciplina degli aspetti relativi alla **“armonizzazione dei bilanci pubblici”** e al **“coordinamento della finanza pubblica”** che nella novellata previsione dell’articolo 117 **transitano dalla competenza concorrente a quella esclusiva dello Stato**, essendo lo stesso l’interlocutore di riferimento rispetto al livello comunitario su tali tematiche.

Sarà pertanto necessario, nella materia bilancio, porre la massima attenzione alla verifica delle disposizioni introdotte in quanto ogni disciplina riconducibile all’armonizzazione e al coordinamento della finanza pubblica viene traslata nell’ambito esclusivo della competenza statale.

Si segnala inoltre che le materie dell'**armonizzazione dei bilanci pubblici** e il **coordinamento della finanza pubblica** vanno lette in riferimento all'introduzione del pareggio di bilancio in costituzione, avvenuto con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e che trova la sua traduzione pratica nel rispetto del principio di equilibrio tra le entrate e le spese, introdotto nell'articolo 81 della Costituzione.

L'intervento costituisce la diretta conseguenza di obblighi volti ad assicurare l'osservanza di vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, nonché dalle disposizioni dell'articolo 97, primo comma secondo cui: *“Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”*.

Del tutto **innovativa** appare inoltre, secondo il nuovo testo costituzionale, **l'attribuzione alle regioni** della potestà legislativa in materia di **“regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica”**, tematica che pone in capo alla regione un livello di regolamentazione specifico a salvaguardia della programmazione regionale in materia finanziaria.

Si richiama infine l'attenzione sul novellato articolo 119 laddove ripropone l'esigenza di **rispetto degli equilibri di bilancio** nell'esercizio dell'autonomia finanziaria e tributaria di regioni ed enti locali ed innalza a livello costituzionale la possibilità di **ricorrere ad indebitamento** esclusivamente per il finanziamento di **spese di investimento**, subordinatamente in ogni caso al rispetto dell'equilibrio di bilancio.

MATERIA: CACCIA E PESCA

Le materie caccia e pesca, in quanto tali, sono riconducibili all'ambito della attuale **potestà residuale delle Regioni**, non essendo comprese negli elenchi vigenti della potestà esclusiva statale e della potestà concorrente.

E' però opportuno ricordare che la materia caccia **si interseca** in maniera profonda **con altre materie** che ricadono nell'ambito della **competenza esclusiva dello Stato** di cui all'articolo 117 primo comma, e che, nei confronti di tale ambito, vanno tenuto in grande considerazione.

In particolare si citano le lettere dell'articolo 117 primo comma:

- s) ambiente ed ecosistema,
- d) armi, munizioni ed esplosivi e, conseguentemente
- l) ordinamento penale.

Si ricorda che le molteplici sentenze della Corte costituzionale che hanno ritenuto illegittime le disposizioni di leggi regionali in materia di caccia sono state in gran parte adottate per violazioni ai principi di tutela ambientale contenuti nella legge 157/1996, ritenuta un punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse – pure considerato lecito e meritevole di tutela – all'esercizio dell'attività venatoria.

Il nuovo testo costituzionale **non altera il livello di competenza regionale**, ferme comunque restando le **interazioni con le altre materie** sopra descritte.

MATERIA: COMMERCIO	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa esclusiva statale: (comma secondo) e) tutela della concorrenza; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;	Potestà legislativa esclusiva statale: (comma 2) e) tutela e promozione della concorrenza; q) (.....); commercio con l'estero ;

La materia commercio, in quanto non inserita negli elenchi dei commi secondo e terzo del vigente testo costituzionale, può essere ricondotta nell'ambito della **competenza residuale delle Regioni**.

La precedente disciplina statale ha infatti assunto natura di normativa residuale applicabile solo alle Regioni prive di una propria disciplina in materia, mentre la quasi totalità delle Regioni hanno adeguato i propri ordinamenti, emanando specifiche legislazioni in materia di distribuzione commerciale.

Nonostante detto riconoscimento costituzionale, la materia in esame, in ragione delle sue **numerose correlazioni con altre materie**, è stata oggetto di una legislazione statale che ha continuato a disciplinare alcuni aspetti della materia e di un orientamento giurisprudenziale costituzionale che ha sottratto porzioni della competenza legislativa esclusiva delle Regioni a favore del legislatore statale.

E' poi necessario ricordare che la materia commercio si interfaccia in maniera diretta con la materia della **tutela della concorrenza**, attualmente attribuita alla potestà legislativa statale.

Con il nuovo testo costituzionale la materia commercio **continua ad essere attribuita alla potestà regionale**, ferma in ogni caso restando la **competenza statale in materia di concorrenza**, materia nella quale la potestà esclusiva statale viene accresciuta mediante l'introduzione, del profilo della promozione della concorrenza stessa a fianco del concetto di tutela.

E' poi importante tenere in considerazione che il nuovo testo costituzionale prevede esplicitamente una **specifico competenza statale** nella disciplina del **commercio con l'estero**.

Il legislatore regionale dovrà quindi porre grande attenzione alle iniziative legislative in materia di commercio al fine di non invadere i collaterali profili di competenza statale sopra descritti.

MATERIA: COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa esclusiva statale (comma secondo): a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; diritto di asilo e condizione giuridica dei	norma invariata

MATERIA: COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (Art. 117, comma secondo, lettera a).	

Il nuovo testo costituzionale non muta l'attribuzione dei rapporti internazionali dello Stato alla potestà esclusiva statale.

L'ambito attuale di competenza regionale nella materia **cooperazione internazionale**, tematica che solo in senso lato può essere ricondotta ai rapporti internazionali, vede i propri confini nell'ambito del rispetto delle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) nonché nel **rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato**.

A fronte del medesimo livello di riconoscimento della potestà esclusiva statale della materia rapporti internazionali dello Stato, parimenti **non muta il livello di competenza regionale** sopra descritto, che continuerà ad esercitarsi nei confini normativi citati.

MATERIA: CULTURA- BENI CULTURALI	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa esclusiva statale: (comma secondo) : s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali . Potestà legislativa concorrente: (comma terzo): valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali ;	Potestà legislativa esclusiva statale: (comma 2): s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo ;

MATERIA: CULTURA- BENI CULTURALI	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
	Potestà legislativa regionale: (comma 3) disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici

L'ambito relativo alla cultura vede il **passaggio in ambito di competenza esclusiva statale della "valorizzazione" dei beni culturali**, prima esplicitamente compresa nella competenza concorrente.

Un altro intervento della riforma costituzionale in materia culturale riguarda inoltre l'introduzione di un **nuovo ambito di competenza regionale** definito **"disciplina per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici"**.

Da un lato quindi si assiste ad una definizione più puntuale dell'ambito di competenza regionale, con un ventaglio di estensione che in parte si sovrappone all'attuale concetto di "promozione e organizzazione delle attività culturali", materia oggi ricompresa nell'ambito della potestà concorrente.

Di particolare interesse è inoltre l'allocatione, nell'ambito della **potestà esclusiva statale**, delle **"disposizioni generali e comuni sulle attività culturali"**. La nuova ripartizione applica pertanto all'ambito culturale il modello previsto per le politiche sociali e della salute: allo Stato l'indicazione di un quadro generale e alle Regioni la disciplina delle attività culturali e della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, per quanto di interesse regionale.

Di particolare rilievo **l'introduzione in ambito costituzionale del bene "paesaggio"**, ripetuto sia nell'ambito della potestà legislativa statale che in quella esclusiva regionale ed in entrambi i casi, in associazione con i beni culturali.

Per quanto riguarda la materia cultura, occorrerà quindi prestare attenzione alle disposizioni regionali che introducono un **concetto di “valorizzazione”** che, da competenza concorrente passa a competenza esclusiva dello Stato, affiancandosi alla funzione di tutela, già nella piena ed esclusiva disponibilità del legislatore nazionale.

Acquistano invece valore, come si è detto, nella potestà legislativa regionale, il profilo connesso alla **disciplina delle attività culturali**, per quanto di interesse regionale ed il profilo connesso alla promozione dei beni culturali.

MATERIA: DISCIPLINA GIURIDICA DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117, comma 2 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa esclusiva statale: (comma secondo) : g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;	Potestà legislativa esclusiva statale: (comma 2) : g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;

Nella materia la principale innovazione è rappresentata dall’inserimento, nell’ambito della **competenza statale** della **“disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”**, nella parte in cui mira a **“assicurare l’uniformità sul territorio nazionale”**.

Si assiste quindi ad un innalzamento a livello costituzionale di ambiti di disciplina già contenuti nella legislazione statale ordinaria.

Si ricorda in particolare l’articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), espressamente rubricato **“Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”**, che rinvia a specifici decreti attuativi la regolamentazione della materia.

A livello regionale pertanto il legislatore, nella disciplina dell'organizzazione regionale, dovrà porre grande attenzione al nuovo testo dell'articolo 117 per assicurare il rispetto delle **norme sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche** che, come si è visto, almeno nella parte in cui sono finalizzate ad **assicurare uniformità sul territorio nazionale**, acquistano dignità di riferimento costituzionale come ambiti di **potestà esclusiva statale**.

In caso di approvazione della riforma costituzionale inoltre, in considerazione del **comma 2 dell'articolo 40** dedicato alle Disposizioni finali, occorre porre la massima attenzione ad una nuova configurazione della normativa relativa agli istituti che disciplinano i **Gruppi presenti nei Consigli regionali**, sia sotto l'aspetto del funzionamento sia sotto l'aspetto del personale assegnato.

Tale disposizione prevede infatti che non possano essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.

Sarà quindi necessario considerare l'impatto del testo costituzionale seguenti leggi regionali vigenti in materia, quali :

Legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), che ha subito le principali modifiche intermedie attraverso le seguenti disposizioni regionali:

- l.r. 1/2016 (art. 4)
- l.r. 18/2012 (articolo 21)
- l.r. 16/20012 (articolo 21)
- l.r. 4/2014 (articolo 4)
- l.r. 50/2000 (articolo 3)

Legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), che ha subito le principali modifiche intermedie attraverso le seguenti disposizioni regionali:

- l.r. 9/2014 (articolo 1)
- l.r. 4/2014 (articolo 2, 3)
- l.r. 16/2012 (articoli 15, 16, 21)
- l.r. 50/2000 (articolo 4)

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16, (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi), con particolare riferimento al Capo III.

La legge ha subito le principali modifiche intermedie attraverso le seguenti disposizioni regionali:

l.r. 4/2014 (articolo 3)

l.r. 8/2013 (articolo 37)

MATERIA: EDILIZIA SOCIALE	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa esclusiva statale: (comma secondo)	Potestà legislativa esclusiva statale: (comma 2)
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale	m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale; (...); disposizioni generali e comuni per le politiche sociali
Potestà legislativa concorrente: (comma terzo) governo del territorio	u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio
	Potestà legislativa regionale: (comma 3) programmazione e organizzazione dei servizi sociali

La materia dell'edilizia sociale, sebbene non esplicitamente indicata in nessun elenco di materie dell'articolo 117 della Costituzione vigente, non è tuttavia riconducibile *tout court* per via residuale alla potestà "esclusiva" regionale, trattandosi, come affermato dalla Corte costituzionale nella giurisprudenza in materia (*in primis* sentenza n. 94/2007), di **materia composita che si estende su tre livelli normativi**:

- il primo riguarda la **determinazione dell'offerta minima** di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, i **livelli minimi del servizio abitativo** e gli *standards* di qualità degli alloggi, di **competenza esclusiva dello Stato** nell'ambito della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale;
- il secondo livello normativo riguarda la **programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale sociale**, che ricade nella materia "governo del territorio" di **potestà concorrente**;
- il terzo livello normativo, rientrando nella potestà residuale regionale, riguarda la **gestione del patrimonio immobiliare** di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli ex IACP o degli altri enti previsti dalla legislazione regionale, nonché l'organizzazione degli enti stessi.

Alla luce del nuovo articolo 117, come proposto dalla riforma costituzionale, sembra confermarsi la distinzione per ambiti della materia dell'edilizia sociale, **potenziando** comunque gli aspetti di **potestà esclusiva statale** al cui livello viene riconosciuta la previsione di "**disposizioni generali e comuni per le politiche sociali**", comprensive delle politiche della casa.

Viene altresì esplicitata la **potestà legislativa regionale**, prevedendo l'ambito normativo della **programmazione e organizzazione dei servizi sociali**.

Nella pratica quindi, considerando l'edilizia sociale come parte delle politiche sociali, il nuovo testo costituzionale esplicita **in capo alle Regioni** la competenza in tema di **programmazione ed organizzazione dei servizi**, da esercitarsi comunque nei limiti di **disposizioni generali e comuni** sia in tema di politiche sociali che di governo del territorio, specificatamente attribuite alla **competenza esclusiva dello Stato**.

MATERIA: ENERGIA	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa concorrente: (comma terzo) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;	Potestà legislativa esclusiva dello Stato: (comma 2) v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

Alla luce del nuovo articolo 117, come proposto dalla riforma costituzionale, in materia di energia si configura un **passaggio di competenze dalla sfera di potestà concorrente a quella esclusiva statale**.

Tuttavia la nuova allocazione di competenze legislative in tale materia riguarda in particolare tre precise attività nazionali relative all'energia, ossia **produzione, trasporto e distribuzione nazionali**.

Paiono quindi confermati, dal tenore del testo costituzionale, **interventi normativi regionali ad aspetti ed attività di esclusivo carattere locale**.

Tali interventi dovranno comunque porre la massima attenzione a non introdurre norme in qualche maniera riconducibili ai temi della produzione, trasporto e distribuzione nazionali, in quanto, come già detto, su tali ambiti si assiste ad un innalzamento di livello mediante l'attribuzione di tale regolamentazione alla potestà esclusiva statale.

MATERIA: ENTI LOCALI	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa esclusiva statale: (comma secondo) p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane	Potestà legislativa esclusiva statale: (comma 2) p) ordinamento , legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, e Città metropolitane, disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni

La **potestà legislativa statale** esclusiva in materia, a seguito della riforma costituzionale, **si estende all'ordinamento di Comuni e Città metropolitane** (le Province, come noto, saranno soppresse, lasciando spazio ad altre "modalità di aggregazione" denominate "enti di area vasta") nonché alle **disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni**.

Il nuovo testo costituzionale presenta pertanto ricadute importanti, in quanto viene **ampliato il ventaglio di potestà esclusiva statale**, con particolare riferimento alle disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, che come detto, acquistano dignità costituzionale.

Per completezza si ricordano le seguenti altre disposizioni relative alla materia enti locali:

- l'art. 70, primo comma, Cost. come modificato, il quale stabilisce che “ La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camereper le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e per le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni.

- l'art. 132, secondo comma, Cost.) che lascia intatta la competenza statale in materia di passaggio di un Comune da una Regione ad un'altra. La Regione può, invece, continuare ad istituire nel proprio territorio nuovi comuni e a modificare le loro circoscrizioni e denominazioni (ai sensi dell'art. 133, secondo comma).

Si rammenta infine che **l'articolo 40 del disegno di legge** costituzionale, dedicato alle disposizioni finali, stabilisce al comma 4 che per quanto concerne gli **enti di area vasta**, i relativi **profili ordinamentali generali sono definiti con legge dello Stato**, mentre le **ulteriori disposizioni** in materia sono adottate con **legge regionale**. La medesima disposizione prevede che il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane sia stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni e sentita la Regione.

MATERIA: FORESTE

La materia foreste può considerarsi un **ambito della materia agricoltura**, alla cui scheda si fa rinvio.

Vanno in ogni caso tenute in considerazione le **interrelazioni sussistenti con altre materie** di competenza esclusiva dello Stato di cui al nuovo testo dell'articolo 117 primo comma, in particolare per gli aspetti di pianificazione:

lett. s) tutela e valorizzazione dei beni e paesaggistici; ambiente ed ecosistema,

lett. u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio.

In considerazione quindi del nuovo articolo 117 proposto dalla riforma costituzionale, **non si rilevamento cambiamenti** significativi in materia di foreste ferme restando comunque le interrelazioni con le altre materie sopra indicate.

MATERIA: INDUSTRIA

Nell'attuale sistema di riparto delle competenze la potestà legislativa in tale materia è **in capo alle Regioni**, sulla base del principio in base al quale ricade nella potestà residuale ogni materia non espressamente ricompresa negli elenchi che definiscono le materie attribuite alla potestà esclusiva statale ovvero alla potestà concorrente.

Non va comunque dimenticato che la materia industria presenta notevoli **relazioni con normative comunitarie** operanti in tale ambito e si interfaccia direttamente con la **normativa in materia di concorrenza**, nell'ambito della quale il nuovo testo costituzionale interviene aggiungendo alla potestà esclusiva statale il concetto di promozione, che si affianca al concetto di tutela già oggi nella disponibilità del legislatore nazionale.

Con l'approvazione della riforma costituzionale **non si assiste ad un mutato livello di attribuzione di competenza**, ferma comunque restando la interrelazione con la disciplina comunitaria e con le materia di potestà statale sopra delineate.

MATERIA: ISTRUZIONE - UNIVERSITA' - FORMAZIONE PROFESSIONALE	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa esclusiva statale: (comma secondo) n) norme generali sull'istruzione;	Potestà legislativa esclusiva statale: (comma 2) n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria; o) disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;
Potestà legislativa concorrente: (comma terzo) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni	

MATERIA: ISTRUZIONE - UNIVERSITA' - FORMAZIONE PROFESSIONALE	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;	Potestà legislativa regionale: (comma 3) organizzazione in ambito regionale della formazione professionale; servizi scolastici, promozione del diritto allo studio, anche universitario, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Le materie afferenti ad istruzione, università e formazione professionale vedono un sostanziale **rafforzamento della potestà esclusiva statale**, con l'attribuzione al legislatore nazionale della disciplina di **disposizioni generali e comuni** sull'istruzione e sulla formazione professionale nonché della disciplina in materia di **ordinamento scolastico e istruzione universitaria**.

Per altri versi si assiste invece ad una disciplina più specifica della **potestà regionale**, alla quale vengono espressamente attribuiti gli **ambiti dell'organizzazione della formazione professionale in ambito regionale** nonché la disciplina dei **servizi scolastici** e della **promozione del diritto allo studio anche universitario**, che per la prima volta assumono dignità costituzionale, fatta comunque salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Analogamente al modello di disciplina riprodotto per le politiche sociali e della salute e per la cultura, le ricadute del nuovo testo costituzionale, accanto alla maggiore precisione nella definizione di aspetti della potestà legislativa regionale, fanno comunque registrare un deciso **incremento dei livelli di potestà legislativa esclusiva statale**, in quanto come si è visto, a tale livello viene attribuita l'intera regolamentazione dell'ordinamento scolastico e della istruzione universitaria, nonché la previsione di norme generali e comuni su istruzione e formazione professionale.

MATERIA: LAVORO	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa concorrente: (comma terzo) Tutela e sicurezza del lavoro	Potestà legislativa esclusiva statale: (comma 2) o) tutela e sicurezza del lavoro, politiche attive del lavoro;

Il nuovo articolo 117, come delineato dalla riforma costituzionale, registra il passaggio della materia riconducibile alla **tutela e sicurezza del lavoro**, ora attribuita alla potestà concorrente, nell'ambito della **competenza legislativa esclusiva dello Stato**, con un conseguente **innalzamento del livello di potestà esclusiva nazionale**.

Una ulteriore novità in materia è rappresentata dall'attribuzione alla **potestà esclusiva dello Stato** delle “**politiche attive del lavoro**” di cui non si era finora riscontrata menzione in Costituzione.

L'impatto su questa materia è pertanto molto rilevante poiché si assiste al **passaggio alla competenza esclusiva statale di discipline finora rientranti nella potestà legislativa concorrente** e, con la previsione della potestà esclusiva statale in tema di politiche attive del lavoro, si registra un innalzamento di livello di regolamentazione di ambiti di materie finora attuate a livello regionale, per lo più con atti di rango deliberativo.

MATERIA: MINORANZE LINGUISTICHE	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
	Potestà legislativa regionale: (comma 3) Spetta alle regioni la potestà legislativa in

MATERIA: MINORANZE LINGUISTICHE	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
	materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche.

L'ambito di competenze che si verrebbe a delineare con la riforma costituzionale ritaglia **in capo alle Regioni** una competenza specifica in materia di **rappresentanza delle minoranze linguistiche**.

La norma peraltro va letta in combinato disposto con altre disposizioni costituzionali quali **l'articolo 6**, che riserva **allo Stato la tutela, con apposite norme, delle minoranze linguistiche**.

La riforma costituzionale quindi, pur menzionando esplicitamente una potestà regionale in tema di rappresentanza delle minoranze linguistiche, **non pare comportare un ampliamento della sfera di competenza**, in quanto i provvedimenti legislativi regionali in materia non potranno comunque estendersi fino ad abbracciare la funzione di tutela riservata allo Stato.

MATERIA: MONTAGNA

La materia montagna, in quanto non inserita negli elenchi dei commi secondo e terzo del vigente testo costituzionale, può essere ricondotta nell'ambito della **competenza residuale delle Regioni**.

Bisogna in ogni caso tenere in considerazione che, nella disciplina della materia, **si interfacciano ambiti normativi** riconducibili ad altre tematiche.

Da un lato vi sono normative settoriali in vari ambiti che vedono discipline specifiche per i territori montani.

Dall'altro lato la materia, sotto il profilo più specificatamente istituzionale, presenta elementi di diretto contatto con la **disciplina degli enti locali**, alla cui scheda espressamente si rinvia, e nell'ambito della quale si assiste ad un rafforzamento del livello di competenza esclusiva dello Stato.

Con il nuovo testo costituzionale **non si assiste quindi ad un mutato livello di attribuzione della materia** montagna, ferma comunque restando l'interrelazione con le altre materie di cui si è detto.

MATERIA: MOVIMENTI MIGRATORI	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa esclusiva statale: (comma secondo) b) immigrazione	norma invariata

Nell'analizzare la materia movimenti migratori è imprescindibile tenere conto che la materia **“immigrazione”** resta oggetto di **potestà legislativa esclusiva statale**.

Tuttavia, non è precluso al legislatore regionale legiferare in materia nel caso in cui la stessa “interferisca” con materie di potestà legislativa regionale, quali ad esempio la tematica delle politiche sociali, occupazionali e formative.

A tal proposito occorre quindi, nell'esaminare le ricadute del nuovo testo costituzionale, tenere in considerazione **i mutati livelli di competenza nelle materie che si possono interfacciare** con la disciplina dei movimenti migratori.

Nell'ambito delle **politiche sociali**, della **tutela della salute**, dell'**istruzione** e della **formazione professionale** infatti, si assiste ad un incremento dell'ambito della potestà esclusiva statale, fino al comprendere le disposizioni generali e comuni in tali materie mentre nell'ambito delle tematiche occupazionali va ricordato che il nuovo testo costituzionale attribuisce al livello nazionale le materie riferite alle politiche attive del lavoro.

Di tali interrelazioni si dovrà quindi tenere conto per esaminare le ricadute della riforma costituzionale in materia di movimenti migratori.

MATERIA: ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa concorrente: (comma terzo) professioni;	Potestà legislativa esclusiva statale (comma 2): t) ordinamento delle professioni;

Il nuovo articolo 117, come delineato dalla riforma costituzionale in esame, vede il **passaggio della materia delle professioni dalla competenza concorrente a quella esclusiva statale**, segnando in tal modo un nuovo assetto specifico in materia.

Tenendo conto dell'elevato contenzioso costituzionale che ha investito la materia professioni nell'attuale riparto di competenze, le ricadute del testo novellato saranno molto ampie in quanto definitivamente gli aspetti dell'ordinamento delle professioni transitano nel livello della potestà esclusiva statale.

Sarò quindi necessario per il legislatore regionale porre la massima cautela nell'adozione di provvedimenti in materia, che appare definitivamente allocata al livello nazionale.

MATERIA: PARCHI AREE PROTETTE	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa esclusiva statale: (comma secondo) s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.	Potestà legislativa esclusiva statale: (comma 2): s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio;
Potestà legislativa concorrente: (comma terzo) governo del territorio.	

La **regolamentazione prevalente, di natura ambientale**, è già ora di competenza esclusiva dello Stato e la legge regionale è tenuta ad osservare i principi e le disposizioni della legge quadro statale (394/1991) e gli atti di recepimento delle normative europee sulla biodiversità.

Inoltre si rileva che la disciplina relativa alla pianificazione (piani d'area, piani naturalistici) si interseca con la materia dei beni culturali e paesaggistici, laddove si assiste ad un incremento degli ambiti di potestà esclusiva statale in quanto a tale livello di competenza viene attribuito anche l'aspetto della valorizzazione che si affianca al vigente aspetto di tutela.

Allo stesso modo, nell'esaminare la materia, occorre tenere conto del fatto che il nuovo testo costituzionale attribuisce alla potestà legislativa statale le "disposizioni generali e comuni sul governo del territorio".

Con il nuovo testo costituzionale pertanto **non cambia il livello di attribuzione di competenza** alla disciplina dei parchi ed aree protette ma vanno tenute in considerazione le ricadute conseguenti alle **interrelazioni con le altre materie** sopra ricordate.

MATERIA: PARI OPPORTUNITÀ	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
<p>Comma settimo: Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive</p>	<p>norma invariata</p>
Art. 122 Costituzione vigente	Art. 122 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
<p>Comma primo Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che</p>	<p>Comma 1 Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che</p>

stabilisce anche la durata degli organi elettivi.	stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
---	--

Nella materia pari opportunità è necessario tenere in considerazione l'evoluzione apportata dalla riforma costituzionale su due articoli distinti.

Da un lato infatti la disposizione di cui al comma settimo dell'articolo 117 della Costituzione rimane **invariata**, confermando quindi in capo al **legislatore regionale** la previsione di norme tese alla **rimozione degli ostacoli** ad una piena parità ed alla promozione di parità di accesso alle cariche elettive.

La riforma costituzionale prevede inoltre la modifica anche dell'articolo 122, primo comma, Costituzione, il quale attribuisce alla **competenza statale** la previsione dei **principi fondamentali** per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza, ai quali le Regioni dovranno necessariamente attenersi nell'esercizio della potestà legislativa ad esse attribuita dal citato comma settimo dell'articolo 117.

MATERIA: POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa esclusiva statale: (comma secondo) a) rapporti dello Stato con l'Unione europea Potestà legislativa concorrente: (comma terzo) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	Potestà legislativa esclusiva statale: (comma 2) a) rapporti dello Stato con l'Unione europea

MATERIA: POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa concorrente: (comma terzo) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	
Comma quinto: Partecipazione delle Regioni (e delle province autonome) alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.	norma invariata

La materia dei “rapporti tra lo Stato con l’Unione europea” resta di potestà legislativa esclusiva statale e non si registrano modifiche di livello di attribuzione.

La disciplina dei “**rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni**”, viceversa, attualmente fa parte dell’elenco di materie oggetto di **potestà legislativa concorrente** Stato-Regioni, livello di competenza che, come noto, viene soppresso dal disegno di legge di riforma costituzionale con conseguenti ricadute sull’effettivo esercizio della potestà legislativa.

Resta confermato **in capo alle Regioni** il percorso di **fase ascendente e discendente degli atti normativi dell’Unione europea**, che stabilisce la partecipazione delle Regioni alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea e all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato.

Per quanto di interesse nella materia delle Politiche dell’Unione europea, si evidenzia inoltre, che l’art. 55, Cost, come modificato dal disegno di legge di riforma costituzionale, stabilisce

che il Senato concorra all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea, partecipi alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e verifichi l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori.

L'art. 70, primo comma, Cost. come modificato, stabilisce, infine, che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

MATERIA: POLITICHE SOCIALI	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa esclusiva statale: (comma secondo) m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale	Potestà legislativa esclusiva statale: (comma 2) m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare Potestà legislativa regionale: (comma 3) programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali

Nel vigente assetto costituzionale, la materia politiche sociali è astrattamente riconducibile alla **potestà residuale delle regioni**.

In analogia alle politiche per la salute, la riforma costituzionale procede ad una **attribuzione allo Stato** delle “**disposizioni generali e comuni**”, che vanno così ad affiancarsi alla già prevista determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Contestualmente si assiste all'introduzione di un ambito nuovo denominato **“programmazione e organizzazione dei servizi”** ed alla sua attribuzione alla **competenza legislativa regionale**.

Si tratta di un passaggio rilevante perché le scelte di “programmazione e organizzazione dei servizi sociali” assurgono a materia costituzionalmente definita come ambito di potestà legislativa regionale.

L'impatto della riforma è quindi rilevante in quanto da un lato si assiste ad un **incremento del livello di potestà esclusiva statale** nella determinazione di disposizioni generali e comuni in materia, mentre per altro verso si è di fronte ad una più **puntuale delimitazione della sfera di competenza regionale**, che viene limitata ai profili della programmazione ed organizzazione dei servizi.

MATERIA: POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa esclusiva statale: (comma secondo) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale	norma invariata

Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma secondo dell'art. 117 Cost. non vengono modificate e pertanto la materia **“polizia amministrativa locale”** rimane oggetto di **potestà legislativa regionale**.

Non si registrano quindi modifiche di attribuzione di competenze da parte del nuovo testo costituzionale.

MATERIA: PROTEZIONE CIVILE	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa concorrente: (comma terzo) protezione civile	Potestà legislativa esclusiva statale: (comma 2) u) sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

Il nuovo articolo 117, come delineato dalla riforma costituzionale, in materia di protezione civile prevede cambiamenti significativi attraverso il **passaggio della materia dalla competenza concorrente a quella esclusiva statale** attraverso una nuova denominazione della materia che attribuisce alla stessa una portata più ampia, ossia “**sistema nazionale e coordinamento della protezione civile**”.

L'impatto della riforma costituzionale comporta quindi un **innalzamento dei livelli di potestà esclusiva statale**, ancorché circoscritta ai **profili di coordinamento della protezione civile**, locuzione che pare quindi lasciare **ambiti di normazione regionale per aspetti più localistici** che non ricadono in tali confini e che non configurano normative di coordinamento.

MATERIA: SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa concorrente: (comma terzo) governo del territorio	Potestà legislativa esclusiva statale: (comma 2) u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio;

La materia della sistemazione idrogeologica può essere ricompresa nel più ampio alveo del **governo del territorio**.

In tale materia il nuovo testo costituzionale opera un diverso livello di allocazione di competenze, in quanto l'attuale regolamentazione, compresa nell'ambito della potestà concorrente, **transita in parte a quella esclusiva dello Stato**, con l'introduzione dell'innovativa locuzione, prevista anche per altre competenze attribuite alla legislazione esclusiva statale, di “**disposizioni generali e comuni**”, potenzialmente idonea a consentire allo Stato di dettare una disciplina maggiormente esaustiva.

Si assiste pertanto, secondo modelli già proponibili per altre materie, ad un **innalzamento del livello di competenza statale**, che si estende fino a comprendere disposizioni generali e comuni in materia, mentre per converso rimarrebbe di **spettanza regionale** tutta la **disciplina di dettaglio** da esercitarsi nel rispetto delle disposizioni generali e comuni sopra menzionate.

MATERIA: SPORT	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa concorrente: (comma terzo) ordinamento sportivo;	Potestà legislativa esclusiva statale: (comma 2) s) ordinamento sportivo;

Il nuovo testo costituzionale opera un significativo impatto sulla materia, almeno sotto il profilo della **disciplina ordinamentale**, in quanto **l'ordinamento sportivo** viene spostato dall'ambito della potestà concorrente a quello di **potestà esclusiva statale**.

Non si registrano viceversa mutamenti di attribuzione di competenza per tutti quegli altri aspetti della **materia sport di carattere sostanziale** e come tali non riconducibili alla tematica dell'ordinamento sportivo.

MATERIA: TRASPORTI	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
<p>Potestà legislativa concorrente: (comma terzo)</p> <p>porti e aeroporti civili e grandi reti di trasporto e navigazione</p>	<p>Potestà legislativa esclusiva statale: (comma 2)</p> <p>z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale</p> <p>Potestà legislativa regionale: (comma 3)</p> <p>mobilità all'interno del territorio regionale e dotazione infrastrutturale</p>

L'articolo 117 nel testo attuale non individua espressamente una competenza dello Stato o delle Regioni in materia di "trasporti", ma si limita a riservare alla competenza concorrente le materie "porti e aeroporti civili" e "grandi reti di trasporto e di navigazione".

Di conseguenza, la materia trasporti (comprensiva anche di viabilità e navigazione) risulta di **competenza residuale delle Regioni**, non essendo ricompresa né nell'elenco delle materie di competenza esclusiva dello Stato, né in quello relativo alle competenze concorrenti Stato-Regioni.

Tuttavia la potestà legislativa regionale in materia di trasporti trova, come da giurisprudenza costituzionale, **interferenze** e possibilità di intervento da parte dello Stato in relazione ad alcune competenze esclusive, in particolare:

- la **tutela della concorrenza**, che incide significativamente sulle modalità di affidamento e gestione dei servizi di trasporto
- la **tutela dell'ambiente** per l'impatto derivante dalle emissioni inquinanti
- l'**ordine pubblico** e sicurezza, connessa ai rischi derivanti dalla circolazione stradale
- la **determinazione dei livelli essenziali** delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, tra cui rientra la libertà di circolazione, anche in relazione all'articolo 120 Cost.

Il nuovo articolo 117 della Costituzione, come proposto dal disegno di riforma costituzionale, assegna esplicitamente alla **competenza regionale** la potestà in materia di **mobilità all'interno del territorio regionale** e di dotazione infrastrutturale, mentre attribuisce alla **potestà esclusiva statale** la competenza in materia di **infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale** e relative norme di sicurezza; **porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale**.

Permangono inoltre i limiti normativi, già sopra indicati, attinenti alla potestà esclusiva statale, in particolare: ambiente, ordine pubblico e sicurezza, determinazione dei livelli essenziali.

Pare, quindi, attribuibile alla **potestà normativa regionale**, fermo restando i limiti normativi di cui sopra, la disciplina concernente la **programmazione dei servizi di trasporto sul territorio regionale**, la **pianificazione della rete viaria, infrastrutturale e logistica di competenza regionale**.

In sintesi pertanto la riforma costituzionale **innalza i livelli di potestà esclusiva dello Stato** nella parte relativa a grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale nonché al tema dei porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, lasciando peraltro intendere una **potestà legislativa regionale su aspetti maggiormente locali**.

Dall'altro lato viene viceversa espressamente attribuita alla **potestà regionale** la competenza in tema di **mobilità all'interno del territorio regionale**.

MATERIA: TURISMO	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
	Potestà legislativa esclusiva statale: (comma 2) s) disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo ; Potestà legislativa regionale: (comma 3) valorizzazione e organizzazione regionale del turismo

In base all'articolo 117 della Costituzione vigente, la materia turismo non è menzionata nella competenza esclusiva statale e nella competenza concorrente, rientrando quindi nell'ambito della **competenza residuale delle Regioni** (art. 117 comma 4).

Nella nuova riformulazione costituzionale, invece, le **disposizioni generali e comuni** sul turismo sono attribuite alla **competenza esclusiva statale**, mentre spetta **alle regioni** la competenza legislativa in materia di **valorizzazione e organizzazione regionale** del turismo nell'ambito dei principi di carattere unitario stabiliti dallo Stato.

Le ricadute della riforma sono quindi notevoli in quanto sembra profilarsi una **competenza regionale** riguardante essenzialmente le politiche regionali di **valorizzazione e di organizzazione del comparto turistico circoscritto a livello locale**, mentre si riscontra una **distinta competenza statale** in materia di "turismo " comprendente le **politiche nazionali di carattere generale e comune** di sostegno e organizzazione del settore, nonché le attività e le finalità ascrivibili al settore turistico, almeno sotto il profilo di previsione di disposizioni generali e comuni.

MATERIA: TUTELA DELLA SALUTE	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa esclusiva statale: (comma secondo) m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale: Potestà legislativa concorrente: (comma terzo) Tutela della salute e alimentazione	Potestà legislativa esclusiva statale: (comma 2) m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare. Potestà legislativa regionale: (comma 3) Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari e sociali

Come emerge dalla suddetta tabella, il testo di revisione costituzionale porterà, nella riscrittura dell'articolo 117, non poche novità in materia di sanità.

In base al testo costituzionale vigente, infatti, la materia sanitaria è tra quelle che rientra nel **regime di concorrenzialità**, pertanto la potestà legislativa spetta alla Regione, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, insieme alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Con la nuova formulazione dell'articolo **si ampliano notevolmente le competenze statali** prevedendo l'esclusività della potestà legislativa dello Stato non solo nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni ma anche nelle **disposizioni generali e comuni** per la tutela della salute, mentre la **potestà legislativa delle Regioni** viene limitata alla **programmazione e organizzazione dei servizi sanitari**.

Si assiste pertanto, secondo un modello già riproposto per le politiche sociali, ad un deciso **innalzamento dei livelli di potestà esclusiva statale**, che si ampliano fino a ricomprendere le disposizioni generali e comuni in materia, mentre viene circoscritto l'ambito di **competenza regionale** ai soli aspetti limitati alla **programmazione ed organizzazione dei servizi**.

MATERIA: URBANISTICA	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
Potestà legislativa esclusiva statale: (comma secondo) s) tutela dell'ambiente e dei beni culturali Potestà legislativa concorrente: governo del territorio valorizzazione dei beni culturali e ambientali	Potestà legislativa esclusiva statale: (comma 2) s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio

MATERIA: URBANISTICA	
Art. 117 Costituzione vigente	Art. 117 Costituzione con modifiche introdotte da DDL S. 1429
	Potestà legislativa regionale: promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici.

La materia urbanistica può essere ricompresa nel più ampio alveo del **governo del territorio**.

In tale materia il nuovo testo costituzionale opera un diverso livello di allocazione di competenze, in quanto l'attuale regolamentazione, compresa nell'ambito della potestà concorrente, **transita in parte a quella esclusiva dello Stato**, con l'introduzione dell'innovativa locuzione, prevista anche per altre competenze attribuite alla legislazione esclusiva statale, di "disposizioni generali e comuni", potenzialmente idonea a consentire allo Stato di dettare una disciplina maggiormente esaustiva.

Alla **potestà normativa regionale** pare invece riconducibile la **pianificazione del territorio regionale**.

Si assiste pertanto, secondo modelli già proponibili per altre materie, ad un **innalzamento del livello di competenza statale**, che si estende fino a comprendere **disposizioni generali e comuni** in materia, mentre per converso rimarrebbe di **spettanza regionale** tutta la **disciplina di pianificazione**, per cui l'elaborazione e l'approvazione stessa degli strumenti di piano. La tematica del contenimento del consumo di suolo sarà da valutare alla luce di eventuali norme univoche di carattere nazionale, come pure la disciplina di istituti quali la perequazione, le compensazioni, la negoziazione urbanistica e la normativa attinente al riuso e alla rigenerazione urbana.

Sempre con riferimento all'urbanistica, si segnala la **interazione con la materia del paesaggio e dei beni paesaggistici**, per il cui ambito ad oggi spetta allo Stato la tutela, mentre alle Regioni la valorizzazione. Con il progetto della riforma costituzionale si assiste all'accorpamento della tutela e della valorizzazione dei beni paesaggistici in capo allo Stato a titolo di potestà esclusiva, mentre alla potestà regionale viene assegnata la promozione dei beni paesaggistici.